

NOTA TECNICA SULL'ART. 96 – Indennità per i collaboratori sportivi

Il Decreto "CURA ITALIA" ha riconosciuto (per ora, e salvo successivi interventi, "*una tantum*" per il mese di marzo) **un'indennità di euro 600,00** in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all'art. 67, comma 1, lettera m. del T.U.I.R. (i c.d. "compensi sportivi dilettantistici").

L'indennità dovrebbe essere fruibile sia da parte dei titolari di rapporti di **co.co.co amministrativo/gestionale** che dei collaboratori sportivi, in possesso della sola **lettera di incarico**. L'indennità in oggetto "non concorre alla formazione del reddito" e quindi, riteniamo, nemmeno ai fini della determinazione del "plafond" dei 10.000 euro annui di cui all'art. 69 del T.U.I.R.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a.

La fruizione del contributo **non è immediata** ed è sottoposta a **diverse condizioni**:

- 1) **Non è immediata** in quanto è previsto un **apposito decreto del MEF**, che dovrà essere emanato entro 15 giorni, **a partire dal 17 marzo 2020**, che disciplinerà modalità di presentazione delle domande, criteri di gestione del plafond di 50 milioni e le forme di controllo e monitoraggio, anche sulla base dei dati risultanti dal "Registro CONI";
- 2) occorre che il **rapporto di collaborazione sportiva sia "già in essere alla data del 23 febbraio 2020"**. L'emanando decreto Mef dovrà chiarire come tale requisito possa essere comprovato, stante l'assenza (salvo che per i rapporti di co.co.co Amministrativo Gestionale) di comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego, **nonché di data certa per i contratti sportivi non registrati presso l'AdE**;
- 3) occorre che il **potenziale beneficiario non percepisca altro reddito da lavoro**. Tale condizione dovrà essere confermata, come sopra riportato, da apposita **autocertificazione a cura del richiedente**. Ciò comporta che la richiesta dell'indennità potrà essere operata dai soli collaboratori sportivi che svolgano esclusivamente l'attività sportiva dilettantistica. Il richiamo ai redditi da lavoro potrebbe lasciare intendere che i soggetti che percepiscono redditi di diversa natura (redditi derivanti da pensioni, partecipazione in società, di capitale, da locazione ecc.) possano richiedere l'indennità, ma tale ipotesi appare in contrasto con la *ratio* della norma e dovrà essere chiarita dal Mef;
- 4) occorre che **il potenziale beneficiario non abbia usufruito di alcuna altra indennità prevista dallo stesso Decreto CURA ITALIA né del cosiddetto REDDITO di CITTADINANZA**.

Sarà la società **Sport e Salute s.p.a.**, che, "*sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)*", istruirà le domande secondo **l'ordine cronologico di presentazione**;

Pur non essendo precisato nel decreto (ma lo sarà probabilmente nel decreto Mef) è probabile – nonchè comunque coerente con le finalità della norma - che lo sportivo che intenda richiedere l'indennità operi in favore di **a.s.d./s.s.d. regolarmente iscritte al Registro CONI**.

Poiché il comma 1 dell'art. 96 all'oggetto stabilisce che l'indennità è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, e che tale plafond costituisce la dotazione a tal fine attribuita alla stessa società, sarà possibile soddisfare solo 83.000 domande circa, rispetto ad un numero indefinito di potenziali domande.

Potremmo quindi assistere ad un “click day” (o ad altre forme di graduatoria stabilite dal Mef) **al quale dovranno partecipare i singoli sportivi richiedenti l’indennizzo (e non le ASD/SSD in favore delle quali gli sportivi operano)** secondo le modalità operative che saranno chiarite nell’emanando decreto Mef.

Sorgono due quesiti:

- il collaboratore sportivo che, in relazione all’attività svolta nel mese di febbraio ed eventualmente nei primi giorni di marzo 2020, abbia già percepito un compenso sportivo, potrà presentare la domanda? Riteniamo di poter dare risposta positiva, perché l’indennizzo è forfettario e destinato a coprire la perdita di reddito determinata dalla pandemia che, presumibilmente (e purtroppo) non limiterà i suoi effetti al mese di marzo;
- il collaboratore il cui compenso forfettario sia fissato a livelli inferiori ai 600 € (ad es. 300 € mensili), potrà richiedere il contributo per intero? Riteniamo di poter dare risposta positiva, per i medesimi motivi sopra evidenziati;

In attesa del decreto del Mef, per cercare di guadagnare tempo ed arrivare preparati all’eventuale Click Day, riteniamo opportuno che i **collaboratori sportivi interessati** al provvedimento preparino, al fine di poter comprovare la veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione, la **seguinte documentazione** (fra le ipotesi che si stanno formulando c’è la possibilità che il decreto del Mef richieda di trasmetterne solo una parte, ma di tenere a disposizione il resto per eventuali successivi controlli):

- Copia delle lettere di incarico/contratti in essere per la corrente stagione sportiva;
- Copia delle quietanze/ricevute di incasso di tali compensi con data antecedente il 23/02/2020;
- Copia della comunicazione unilav per i cococo amministrativo gestionali
- Copia del certificato di iscrizione al Registro CONI del sodalizio sportivo in favore del quale operano, con indicazione del codice di affiliazione del sodalizio stesso alla FSN/EPS/DSA di riferimento.
- Attestazione da parte del legale rappresentante del sodalizio della sussistenza del rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23.02.2020.

È altresì opportuno che i soggetti richiedenti verifichino di essere nelle **condizioni tecnico/informatiche** necessarie per poter partecipare all’eventuale Click Day (disponibilità di un pc/connessione ad internet affidabile/possesso di indirizzo pec in corso di validità (opportuno) o, quantomeno, di indirizzo mail operativo).